

Relazione tecnica

PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2001 DI ALCUNE COMPONENTI E PARAMETRI, DELLA TARIFFA ELETTRICA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA A IL GAS 29 DICEMBRE 1999, N. 204/99, E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER L'ACCESSO E L'USO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 11, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79. (*riferimento delibera 90/01*)

1 Introduzione

Per il terzo bimestre (maggio - giugno) 2001 il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 giugno 1997 n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del panierino di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'Allegato 1 della deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999, ha registrato una variazione, in diminuzione, superiore al 2%.

Ai sensi della deliberazione dell'Autorità del 20 dicembre 2000 n. 230/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario, è previsto che il parametro Ct venga aggiornato bimestralmente, qualora il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) registri variazioni, in aumento o in diminuzione, superiori al 2%. Il provvedimento proposto prevede quindi l'aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97 e successive modificazioni e integrazioni e il conseguente aggiornamento del parametro Ct e dei parametri e delle componenti tariffarie ad esso collegati.

Il provvedimento proposto prevede inoltre la modifica delle aliquote delle componenti A3 e A6 inglobate nella tariffa.

2 Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt)

Per il terzo bimestre (maggio - giugno) 2001, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, è diminuito del 12,94% rispetto al corrispondente valore del bimestre precedente, passando da 42,462 a 36,967 L/Mcal. Tale diminuzione riflette sia andamenti differenziati dei prezzi in dollari Usa dei combustibili sui mercati internazionali nei quattro mesi precedenti (dicembre 2000 – marzo 2001), sia una rivalutazione dell'euro nei confronti del dollaro Usa.

In particolare, gli indici calcolati per il quadri mestre dicembre 2000 - marzo 2001 relativi al carbone, all'olio combustibile e al gas naturale hanno registrato le seguenti variazioni:

- l'indice del carbone nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,1672, è passato da 19,256 a 19,609 L/Mcal (+1,8%). L'aumento è riconducibile al consolidamento dei forti aumenti delle quotazioni in dollari Usa del carbone da vapore intervenuta nel mercato degli USA a partire dal mese di gennaio e all'andamento delle quotazioni negli altri mercati internazionali di esportazione che hanno continuato a registrare aumenti dei prezzi;
- l'indice dell'olio combustibile nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,6045, è passato da 45,796 a 39,207 L/Mcal (-14,4%). La riduzione riflette l'andamento delle quotazioni degli oli di riferimento che, a partire dal mese di novembre, hanno continuato a registrare consistenti diminuzioni dei prezzi;
- l'indice del gas naturale, a cui è attribuito un peso pari a 0,2283, è passato da 50,628 a 43,749 L/Mcal (-13,6%). Anche per il gas naturale, l'aumento è il risultato dell'andamento delle quotazioni degli oli e dei greggi di riferimento.

La componente fiscale del costo unitario riconosciuto dei combustibili non è variata rispetto al bimestre precedente. Le aliquote delle accise sugli oli minerali e le aliquote dell'imposta sui consumi di carbone fissate, per l'anno 1999, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1999, in attuazione dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non sono state ad oggi rideterminate per l'anno 2001 con decreto su proposta della commissione del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Pertanto, nella determinazione del costo unitario riconosciuto dei combustibili le medesime accise rimangono inalterate rispetto ai valori fissati per gli anni 1999 e 2000.

3 Aggiornamento del parametro Ct

La variazione del costo riconosciuto dei combustibili ha superato i due punti percentuali; occorre pertanto procedere, ai sensi della deliberazione n. 230/00, all'aggiornamento del parametro Ct, con decorrenza dall'1 maggio 2001.

Stante il livello del consumo specifico medio riconosciuto per la produzione netta degli impianti termoelettrici nazionali, di cui all'articolo 6, comma 6.5 della deliberazione n. 70/97, (Rt), così come modificato dalla deliberazione dell'Autorità n. 244/00 del 28 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario, per effetto della diminuzione del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), pari a 2260 kcal/kWh, il costo riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali (Ct) per il terzo bimestre (maggio - giugno) 2001 scende a 83,545 L/kWh, contro le 95,964 L/kWh del secondo bimestre 2001.

La tabella 1 riassume l'andamento dei costi riconosciuti Vt e Ct a partire dal primo bimestre 1998.

4 Aggiornamento del parametro PG della tariffa elettrica

Il parametro PG, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.1, lettera cc) della deliberazione dell'Autorità n. 204/99, è la stima della media bimestrale dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, espressa in L/kWh, pubblicata dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun bimestre.

La deliberazione dell'Autorità n. 238/00 ha stabilito che il parametro PG è pari alla somma di:

- una componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, pari a 39,7 lire/kWh;
- una componente a copertura dei costi variabili di produzione di energia elettrica, non differenziata per fascia oraria, pari, in ciascun bimestre, al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97. Tale componente è pari pertanto al parametro Ct.

Per il terzo bimestre (maggio – giugno) 2001, per effetto della diminuzione del valore del parametro Ct, il valore del parametro PG scende a 123,245 lire/kWh contro 135,664 lire/kWh del secondo bimestre 2001.

5 Aggiornamento delle componenti PV della tariffa

Le tariffe D2 e D3 previste dall'attuale disciplina in materia di regolazione delle tariffe del servizio di fornitura dell'energia elettrica in bassa tensione per usi domestici, in particolare dall'articolo 12 della deliberazione dell'Autorità n. 204/99, così come modificata con la deliberazione n. 230/00, comprendono le componenti PV.

Tali componenti PV sono pari al prodotto del parametro Ct e del coefficiente f, come fissato dall'articolo 4, comma 4.2 della deliberazione n. 230/00.

Per il terzo bimestre (maggio – giugno) 2001, per effetto della diminuzione del valore del parametro Ct, il valore delle componenti PV diminuisce, come indicato nella tabella 2 allegata alla presente relazione. Coerentemente con quanto previsto dalla deliberazione n. 204/00 i valori delle componenti PV sono stati arrotondati alla prima cifra decimale.

6 Aggiornamento della componente tariffaria A3

La variazione del valore del parametro Ct nel terzo bimestre 2001 comporta una riduzione del gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni relative alla compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione.

Le entrate derivanti dalla compensazione della maggiore valorizzazione, secondo le disposizioni della deliberazione n. 231/00, alimentano il Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione, di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 53/00 e, subordinatamente, in funzione delle disponibilità residue, sono trasferite al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 5 della deliberazione n. 70/97.

Si stima che la riduzione delle entrate derivanti dalla compensazione della maggiore valorizzazione non sia tale da intaccare l'afflusso di fondi al Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione, di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 53/00. Pertanto non si rendono necessari interventi di modifica delle componenti tariffarie UC2 previste a copertura degli oneri che gravano su tale conto. La riduzione del gettito produrrà invece i propri effetti sui trasferimenti di fondi dal Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione, di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 53/00 al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 5 della deliberazione n. 70/97.

Al fine di garantire l'equilibrio del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate si ritiene necessario, secondo una valutazione prudenziale, prevedere un aumento medio delle aliquote della componente A3, a decorrere dall'1 maggio 2001, di 2,5 lire/kWh.

L'aumento del gettito dalla componente A3 viene perseguito mediante una variazione delle aliquote espresse in lire/kWh, determinata, tenendo conto delle specifiche esenzioni, proporzionalmente, per ciascuna tipologia di utenza, al beneficio unitario che ciascuna tipologia ha ottenuto dalla riduzione del parametro Ct.

7 Aggiornamento della componente tariffaria A6

Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ricevuto dall'Autorità in data ... Prot. ..., recante modificazioni del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000), stabilisce l'esclusione degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici di potenza nominale superiore o uguale a 3 MW non ammessi a contribuzione ai sensi dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, dal meccanismo di reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici della quota non recuperabile, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attività di generazione di energia elettrica.

L'esclusione di tali impianti dal meccanismo di reintegrazione dei costi sostenuti per l'attività di generazione di energia elettrica introdotta con il decreto sopra richiamato, pur producendo una riduzione del livello dei costi riconosciuti ammessi a reintegrazione

(RR), per effetto delle diverse modalità di computo della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione relativa a tali impianti, comporta un aumento degli oneri relativi alla integrazione alle imprese produttrici-distributrici.

Al fine di assicurare la copertura del fabbisogno del Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di generazione di energia elettrica nella transizione si ritiene necessario aumentare l'aliquota media della componente tariffaria A6 di circa 1,8 lire/kWh. Pertanto l'aliquota media di detta componente assume per il terzo bimestre (maggio-giugno) 2001 il valore di 2,7 lire/kWh.

Tabella 1 - Andamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili Vt e del costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali Ct nel periodo 1° bimestre 1998 - 3° bimestre 2001

		Vt L/Mcal	Ct L/kWh	Variazione
1998	1° bimestre 1998	24,681	56,519	5,59%
	2° bimestre 1998	23,828	54,566	-3,46%
	3° bimestre 1998	20,996	48,081	-11,89%
	4° bimestre 1998	20,169	46,187	-3,94%
	5° bimestre 1998	20,169	46,187	- (*)
	6° bimestre 1998	18,753	42,944	-7,02%
1999	1° bimestre 1999	18,000	41,220	-4,02%
	2° bimestre 1999	17,573	40,242	-2,37%
	3° bimestre 1999	17,340	40,242	- (*)
	4° bimestre 1999	19,104	43,748	8,71%
	5° bimestre 1999	22,030	50,449	15,32%
	6° bimestre 1999	25,372	58,102	15,17%
2000	1° bimestre 2000	28,087	64,319	10,70%
	2° bimestre 2000	30,211	69,183	7,56%
	3° bimestre 2000	33,903	77,638	12,22%
	4° bimestre 2000	35,688	81,726	5,27%
	5° bimestre 2000	37,089	84,934	3,93%
	6° bimestre 2000	40,205	92,069	8,40%
2001	1° bimestre 2001	44,081	99,623	8,20%
	2° bimestre 2001	42,462	95,964	-3,67%
	3° bimestre 2001	36,967	83,545	-12,94%

(*) Bimestri nei quali il costo unitario riconosciuto dei combustibili ha registrato una variazione inferiore al 2%, senza aggiornamento quindi della parte B della tariffa rispetto al bimestre precedente

Tabella 2 - Variazione bimestrale della componente PV

Tariffa D2		II bimestre	III bimestre	Variazioni III/II	
fasce di consumo (kWh/anno)		lire/kWh	lire/kWh	lire/kWh	%
da	a				
0	1800	77,3	67,3	-10,0	-13%
1801	2640	121,8	106,0	-15,8	-13%
2641	4440	166,4	144,9	-21,5	-13%
oltre 4440		121,8	106,0	-15,8	-13%
Tariffa D3		121,8	106,0	-15,8	-13%

Tabella 3 - Variazione bimestrale della tariffa media nazionale

	II bimestre 2001	III bimestre 2001	Variazioni III/II	
	lire/kWh	lire/kWh	lire/kWh	%
Tariffa media	206,1	197,3	-8,8	-4,3%
<i>di cui</i>				
costo combustibili	103,5	90,4	-13,1	-12,6%
oneri generali (comp. A e UC)	11,7	16,0	4,3	36,8%
<i>di cui A3</i>	9,6	12,1	2,5	
<i>di cui A6</i>	0,9	2,7	1,8	
costi fissi	90,9	90,9	-	-